



Registro Generale Provvedimenti amministrativi n. 159

U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORDINANZA

Numero 25 del 19-05-2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. 23.02.2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 23.02.2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
- D.P.C.M. 25.02.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
- D.P.C.M. 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;
- D.P.C.M. 04.03.2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020;
- D.P.C.M. 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.59 dell' 8 marzo 2020;
- D.P.C.M. 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020;



- D.P.C.M. 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella G.U. n. 73 del 20 marzo 2020;
- D.P.C.M. 22.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020;
- D.P.C.M. 01.04.2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n. 88 del 02 aprile 2020;
- D.P.C.M. 10.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 97 dell'11.04.2020;
- D.P.C.M. 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica” (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 126 del 17 maggio 2020);

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Avvio della fase 2”, nella quale si dispone, tenuto conto del quadro epidemiologico regionale, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

VISTO in particolare l'art. 14 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 in cui si dispone che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

RICHIAMATE a tale proposito le linee guida contenute negli allegati al D.P.C.M. 17 maggio 2020, in particolare l'allegato 17 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”;



CONSIDERATO che, ai sensi delle linee guida contenute nell'all. 17 al DPCM 17 maggio 2020 "i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale";

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 15 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020, l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati, in relazione agli spazi disponibili, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

CONSIDERATO che con ordinanza sindacale n. 24 del 18.05.2020 è stata disposta la sospensione del settore non alimentare dei mercati fino al 21.05.2020 e la proroga dell'ordinanza n. 22 del 29.04.2020 fino al 21.05.2020 limitatamente al punto 9 che disciplina l'esercizio del settore alimentare nei mercati, predisponendo tutte le misure necessarie previste dai protocolli anti-contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che in data 19 maggio 2020 si è svolto un incontro con le associazioni di categoria del commercio, settore area pubblica, Confesercenti e Confcommercio e la Polizia Municipale al fine di valutare le misure preventive, logistiche ed organizzative per la riapertura del settore non alimentare per i mercati esistenti inseriti nel Piano del commercio;

EVIDENZIATO che, dall'esame delle linee guida contenute nell'allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, in rapporto ai contesti locali dei singoli mercati, si ritiene opportuno adottare le dovute misure logistiche ed organizzative di prevenzione e contenimento al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche del settore del commercio su area pubblica, compatibilmente con la salute di utenti e lavoratori nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

EVIDENZIATO che in base ai contesti locali dei singoli mercati si ritiene opportuno adottare le seguenti misure preventive:

- Mercato settimanale del martedì: stessa collocazione prevista negli atti di approvazione del mercato sperimentale del martedì (Del. CC n. 45/2018) con le seguenti disposizioni:
 - a) ridimensionamento dei posteggi con diminuzione di 1 metro di profondità degli stessi così che ogni singolo posteggio non superi la dimensione massima di mq. 31,50, equivalenti a profondità massima di mt 4,50 e lunghezza massima di mt 7,00, al fine di assicurare all'interno del mercato una corsia di mt. 4,00 di larghezza e garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale nella percorrenza della stessa;
 - b) spostamento del posteggio n. 52 da Piazza del Poggio a Piazzale Curtatone e Montanara con collocazione dello stesso nel posteggio riservato a portatori di handicap n. 30 in Piazzale Curtatone e Montanara attualmente libero di titolarità;
 - c) trasformazione del posteggio n. 1 in Piazzale Curtatone e Montanara, attualmente privo di titolarità in quanto coincidente con una cessazione senza subingresso, in posteggio riservato a portatori di handicap, con conseguente riduzione del totale dei posteggi del mercato da 119 a 118 (come anche



- previsto nella concertazione del 21.10.2019 per l'attuazione della proposta correttiva al mercato sperimentale);
- d) per i posteggi n. 50 e 54, oltre all'attuazione del precedente punto lett. a), è previsto l'arretramento di circa 1 mt. verso Piazza del Poggio;
 - e) posizionamento di transenne nei principali punti di accesso al mercato e servizio di vigilanza da parte di personale della Polizia Municipale e/o di volontari appartenenti ad associazioni del territorio in modo da evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
 - f) gli accessi ad ogni singolo banco dovranno essere limitati a massimo n. 3 utenti per volta con individuazione dei punti di rispetto per ogni posteggio in modo da limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
 - g) posizionamento di segnaletica nelle zone di accesso al mercato per favorire il rispetto del distanziamento;
- Mercato rionale del venerdì: stessa collocazione e dimensionamento previsto nel Piano del Commercio essendo l'area sufficientemente ampia per predisporre le misure previste anti contagio da COVID-19;
 - a) gli accessi ad ogni singolo banco dovranno essere limitati a massimo n. 3 utenti per volta con individuazione dei punti di rispetto per ogni posteggio in modo da limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
 - b) posizionamento di segnaletica nelle zone di accesso al mercato per favorire il rispetto del distanziamento;
 - Mercato dei produttori agricoli del martedì: stessa collocazione di via Caduti di Montelungo essendo l'area sufficientemente ampia per predisporre le misure previste anti contagio da COVID-19;
 - a) posizionamento di segnaletica nelle zone di accesso al mercato per favorire il rispetto del distanziamento;
 - Mercati stagionali di Ronta e Casaglia: stessa collocazione prevista nel Piano del Commercio essendo le aree sufficientemente ampie per predisporre le misure previste anti contagio da COVID-19;
 - a) posizionamento di segnaletica nelle zone di accesso al mercato per favorire il rispetto del distanziamento;
 - Fiera di Giugno, prevista per la domenica coincidente con la manifestazione Fiera Agricola Mugellana: in caso di sospensione della fiera Agricola Mugellana è prevista anche la temporanea sospensione della Fiera di Giugno con svolgimento previsto in concomitanza con la Fiera Agricola Mugellana in eventuale data successiva;

EVIDENZIATO che gli operatori sono tenuti ad osservare e fare osservare alla clientela tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche linee guida del settore, contenute nell'allegato 17 al DPCM 17.05.2020, in particolare:

- a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- b) obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti da parte del titolare del posteggio può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;



- d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- e) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola la merce;
- f) messa a disposizione di contenitori per la raccolta di guanti usati al termine delle operazioni di acquisto;
- g) in caso di vendita di beni usati è prevista l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita, certificabile ai sensi di legge;
- h) l'accoglienza dei clienti e l'attività di vendita è consentita esclusivamente sul lato frontale di ogni banco ed è tassativamente vietata ai due lati del medesimo;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al punto precedente, lett. da a) a h) debbano applicarsi per tutte le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio comunale di Borgo San Lorenzo, compresa attività svolta in forma itinerante, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere, manifestazioni commerciali a carattere straordinario, organizzate da soggetti diversi, autorizzate dal comune previa presentazione di un piano della sicurezza in cui, tenuto conto degli specifici contesti, siano previste idonee misure logistiche, organizzative e di presidio a carico dei gestori ed evidenziato il rispetto di quanto contenuto nelle linee guida del settore contenute nell'allegato 17 al DPCM 17.05.2020;

RITENUTO non dovere conteggiare, ai fini della determinazione del numero massimo di assenze ammissibili, le assenze degli operatori di commercio su area pubblica titolari di posteggio nei mercati e posteggi fuori mercato per tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza sanitaria, in deroga a quanto previsto nel regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica (Del. CC n. 3/2018);

CONSIDERATO che dal 21.04 u.s. nell'area di fronte all'ingresso degli ambulatori della Fondazione "*Estote Misericordes*" di Piazza Dante è stato collocato dalla Protezione Civile un gazebo per effettuare tamponi per Covid-19 con la metodologia "*drive through*" con conseguente occupazione dei parcheggi antistanti per la sosta dei veicoli;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 numero 833 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, con particolare riferimento all'articolo 50 che espressamente prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, che le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO necessario ricorrere all'esercizio del potere dell'ordinanza contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini;

TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dai D.P.C.M. e dai provvedimenti citati;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo,



1. l'adozione delle misure preventive come sotto indicate in base ai contesti dei singoli mercati:

1.1. Mercato settimanale del martedì: stessa collocazione prevista negli atti di approvazione del mercato sperimentale del martedì (Del. CC n. 45/2018) con le seguenti disposizioni:

- a) ridimensionamento dei posteggi con diminuzione di 1 metro di profondità degli stessi così che ogni singolo posteggio non superi la dimensione massima di mq. 31,50 equivalenti a profondità massima di mt 4,50 e lunghezza massima di mt 7,00, al fine di assicurare all'interno del mercato una corsia di mt. 4,00 di larghezza e garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale nella percorrenza della stessa;
- b) spostamento del posteggio n. 52 da Piazza del Poggio a Piazzale Curtatone e Montanara con collocazione dello stesso nel posteggio riservato a portatori di handicap n. 30 in Piazzale Curtatone e Montanara attualmente libero di titolarità;
- c) trasformazione del posteggio n. 1 in Piazzale Curtatone e Montanara, attualmente privo di titolarità in quanto coincidente con una cessazione senza subingresso, in posteggio riservato a portatori di handicap, con conseguente riduzione del totale dei posteggi del mercato da 119 a 118 (come anche previsto nella concertazione del 21.10.2019 per l'attuazione della proposta correttiva al mercato sperimentale);
- d) per i posteggi n. 50 e 54, oltre all'attuazione del precedente punto 1), lett. a), è previsto l'arretramento di circa 1 mt. verso Piazza del Poggio;
- e) posizionamento di transenne nei principali punti di accesso al mercato e servizio di vigilanza da parte di personale della Polizia Municipale e/o di volontari appartenenti ad associazioni del territorio in modo da evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- f) gli accessi ad ogni singolo banco dovranno essere limitati a massimo n. 3 utenti per volta con individuazione dei punti di rispetto per ogni posteggio in modo da limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- g) posizionamento di segnaletica nelle zone di accesso al mercato per favorire il rispetto del distanziamento;

1.2. Mercato rionale del venerdì: stessa collocazione e dimensionamento previsto nel Piano del Commercio essendo l'area sufficientemente ampia per predisporre le misure previste anti contagio da COVID-19;

- a) gli accessi ad ogni singolo banco dovranno essere limitati a massimo n. 3 utenti per volta con individuazione dei punti di rispetto per ogni posteggio in modo da limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- b) posizionamento di segnaletica nelle zone di accesso al mercato per favorire il rispetto del distanziamento;

1.3. Mercato dei produttori agricoli del martedì: stessa collocazione di via Caduti di Montelungo essendo l'area sufficientemente ampia per predisporre le misure previste anti contagio da COVID-19;

- a) posizionamento di segnaletica nelle zone di accesso al mercato per favorire il rispetto del distanziamento;

1.4. Mercati stagionali di Ronta e Casaglia: stessa collocazione prevista nel Piano del Commercio essendo le aree sufficientemente ampie per predisporre le misure previste anti contagio da COVID-19;



- a) posizionamento di segnaletica nelle zone di accesso al mercato per favorire il rispetto del distanziamento;

1.5. Fiera di Giugno, prevista per la domenica coincidente con la manifestazione Fiera Agricola Mugellana: in caso di sospensione della fiera Agricola Mugellana è prevista anche la temporanea sospensione della Fiera di Giugno con svolgimento previsto in concomitanza con la Fiera Agricola Mugellana in eventuale data successiva;

2. Gli operatori sono tenuti ad osservare e fare osservare alla clientela tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche linee guida del settore, contenute nell'allegato 17 al DPCM 17.05.2020, in particolare:
 - a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - b) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti da parte del titolare del posteggio può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - e) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola la merce;
 - f) messa a disposizione di contenitori per la raccolta di guanti usati al termine delle operazioni di acquisto;
 - g) in caso di vendita di beni usati è prevista l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita, certificabile ai sensi di legge;
 - h) l'accoglienza dei clienti e l'attività di vendita è consentita esclusivamente sul lato frontale di ogni banco ed è tassativamente vietata ai due lati del medesimo;
3. Ai fini della determinazione del numero massimo di assenze ammissibili, non saranno prese in considerazione le assenze degli operatori di commercio su area pubblica titolari di posteggio nei mercati e posteggi fuori mercato per tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza sanitaria, in deroga a quanto previsto nel regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica (Del. CC n. 3/2018);
4. Le disposizioni di cui al punto 2 si applicano per tutte le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio comunale di Borgo San Lorenzo, compresa attività svolta in forma itinerante, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere, manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inseriti nel Piano del Commercio, autorizzate dal comune previa presentazione di un piano della sicurezza in cui, tenuto conto degli specifici contesti, siano previste idonee misure logistiche, organizzative e di presidio a carico dei gestori ed evidenziato il rispetto di quanto contenuto nelle linee guida del settore contenute nell'allegato 17 al DPCM 17.05.2020;
5. La Fondazione "Estote Misericordes" dovrà provvedere a liberare dalla serata di ogni lunedì e fino al termine delle operazioni del mercato del martedì la carreggiata stradale occupata con le attrezzature – gazebo e transenne – al fine di consentire lo svolgimento del mercato stesso;



6. La presente ordinanza entra in vigore il 22 maggio 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

Copia della presente ordinanza sindacale sarà trasmessa al Prefetto di Firenze, Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Comando Stazione Carabinieri, Comandante della Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Servizio Tecnico, Associazioni di categoria del commercio e associazioni agricoltori, Fondazione Estote Misericordes e Protezione Civile.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento è punita con le sanzioni previste all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*":

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Toscana, entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, termini che decorrono dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Paolo Omoboni



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Albo Pretorio Informatico n.

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
ATTESTA che in data odierna copia del presente atto viene affissa all'Albo Pretorio Informatico ove
resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
Dott.ssa Lucia Gherardelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
CERTIFICA che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione
nei termini sopra indicati

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
Dott.ssa Lucia Gherardelli